Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 76**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 marzo 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2378.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di « Ricerca operativa ».

Art. 46, relativo all'Istituto di statistica è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Istituto di statistica, per le materie di Statistica, Statistica economica, Statistica giudiziaria, Statistica sociale, Statistica sanitaria, Demografia e sociologia, funziona come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario ».

L'art. 48, relativo agli Istituti della Facoltà di economia e commercio, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 48. — Alla Facoltà di economia e commercio sono annessi i seguenti Istituti:

1) *Istituto di diritto* - per tutti gli insegnamenti giuridici della Facoltà per il corso di laurea di diploma in Statistica.

2) *Istituto di Economia* - per gli insegnamenti di Economia politica e di Scienze delle finanze e diritto finanziario.

3) *Istituto di Geografia economica* - per gli insegnamenti di Geografia economica, di Geografia politica ed economia dei trasporti.

4) *Istituto di Lingue* - per tutti gli insegnamenti di Lingue impartiti nella Facoltà.

5) *Istituto di Matematica finanziaria* - per gli insegnamenti di Matematica generale, di Matematica finanziaria, di Elementi di matematica.

6) *Istituto di Merceologia* - per gli insegnamenti di Merceologia e delle ulteriori discipline che possono essere istituite a carattere tecnico-chimico.

7) *Istituto di Politica economica* - per gli insegnamenti di Economia e politica agraria, di Politica economica e finanziaria, Economia e finanza delle imprese di assicurazione.

8) *Istituto di Ragioneria pubblica e privata* - per gli insegnamenti di Ragioneria generale e applicata, Contabilità nazionale, Ragioneria pubblica.

9) *Istituto di Statistica* - per gli insegnamenti di Statistica, Statistica economica, Statistica sociale, Statistica giudiziaria, Statistica sanitaria, Demografia, Sociologia.

10) *Istituto di Storia economica e sociale* - per gli insegnamenti di Storia economica di storia delle dottrine economiche, Storia delle esplorazioni geografiche.

11) *Istituto di Tecnica economica* - per gli insegnamenti di Tecnica industriale e commerciale, Tecnica bancaria e professionale, Organizzazione aziendale, Ricerca operativa.

Dopo l'articolo 48, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla regolamentazione degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio.

Art. 49. — La direzione degli Istituti di cui all'articolo precedente spetta:

al porfessore di ruolo che impartisce l'insegnamento del Diritto commerciale per l'Istituto di Diritto;

al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento dell'Economia politica per l'Istituto di Economia;

al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Geografia economica per l'Istituto di Geografia economica;

al professore di ruolo di Lingue che sarà designato dal Consiglio di Facoltà per l'Istituto di Lingue;

al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Matematica finanziaria per l'Istituto di Matematica finanziaria;

al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Merceologia per l'Istituto di Merceologia;

al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento della Politica economica e finanziaria per l'Istituto di Politica economica;

al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Ragioneria generale e applicata per l'Istituto di Ragioneria pubblica e privata;

al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Statistica per l'Istituto di Statistica;

al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Storia economica per l'Istituto di Storia economica e sociale;

al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento della Tecnica commerciale e industriale per l'Istituto di Tecnica economica.

I professori di ruolo s'intendono riferiti ai corsi per laurea. Nel caso di sdoppiamento di corsi, la direzione spetta al professore che è più anziano per appartenenza al Consiglio di Facoltà.

In mancanza di professore di ruolo la direzione sarà tenuta dal professore che sarà designato dal Consiglio di Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 50. — VILLA

LEGGE 24 febbraio 1964, n. **112.**

Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito, con effetto dalla entrata in vigore della legge medesima, dal seguente:

« Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima di dieci anni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO
MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° marzo 1964, n. **113.**

Variazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1964 non sono soggetti alla imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 960.000 annue.

A decorrere dalla stessa data, la ritenuta di acconto dell'1,50 per cento, che ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, viene operata sui redditi di lavoro classificati in categoria C/2 corrisposti ai dipendenti dello Stato ed alle altre categorie di prestatori di lavoro, trova applicazione per la parte di reddito eccedente le lire 960.000 ragguagliata ad un anno.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, è ulteriormente elevato a lire 960.000.

Art. 3.

In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, già variato in lire 720.000 a norma della legge 28 maggio 1959, n. 361, è elevato a lire 960.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 marzo 1964, n. **114**.

Potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:

a) degli Enti provinciali per il turismo previsto dall'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, è elevato da lire 3.500 milioni a lire 4.300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 5.100 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 5.900 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66;

b) dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, è elevato da lire 1.355 milioni a lire 1.575 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 1.795 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 2.015 milioni dall'esercizio finanziario 1965-1966;

c) di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, e con legge 23 giugno 1961, n. 520, è elevato da lire 420 milioni a lire 720 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, a lire 1.020 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 1.310 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66;

d) di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, è elevato da lire 150 milioni a lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 600 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.

Art. 2.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963-64, la spesa di lire 30 milioni, da erogare dal Ministero del turismo e dello spettacolo per attività di indagine, di studio, di documentazione e di programmazione, nell'interesse dei settori di competenza del Ministero medesimo, nonchè per il funzionamento di Commissioni, di Comitati e per compensi, indennità e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di detti Commissioni e Comitati; oltre che per compensi ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato.

Lo stanziamento di cui è cenno è elevato a lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 100 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.

Art. 3.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'esercizio finanziario 1963-64, degli articoli precedenti si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1964

SEGNI

MORO — CORONA — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 marzo 1964, n. **115**.

Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta ai posti di professore universitario di ruolo istituiti con l'articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e con l'articolo 1 della

legge 2 marzo 1963, n. 166, sono istituiti 20 nuovi posti di professore universitario di ruolo a decorrere dallo anno accademico 1964-65.

Per la ripartizione dei predetti posti tra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, si osservano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre di cui al presente articolo e per i relativi bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 1964.

La stessa proroga si applica anche per l'apertura dei bandi di concorso relativi alle cattedre assegnate alle Facoltà e Scuole con decreti successivi al 20 dicembre 1963.

Art. 2.

In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'art. 51, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e con l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, numero 166, sono istituiti 150 posti dall'anno accademico 1964-65.

Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 51 sopra citato, commi secondo e terzo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1964-65 in lire 195 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1964

SEGNI

MORO — GUI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1964, n. 116.

Mutamento della denominazione del comune di San Tomaso in quella di « San Tomaso Agordino » (Belluno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Tomaso (Belluno) in data 23 dicembre 1962, n. 95, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « San Tomaso Agordino »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno in data 22 giugno 1963, n. 13/342, con la quale è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1924, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di San Tomaso, in provincia di Belluno, è mutata in quella di « San Tomaso Agordino ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1964

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1964, n. 117.

Ricostituzione del comune di Fallo (Chieti).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 settembre 1928, n. 2274, con il quale il comune di Fallo fu soppresso ed aggregato al comune di Civitaluparella;

Viste le istanze in data 6 e 16 giugno 1960, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Fallo ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Civitaluparella in data 7 marzo 1963, n. 48, e del Consiglio provinciale di Chieti in data 5 settembre 1963, n. 3, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 4 dicembre 1963, numero 2995;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Fallo, in provincia di Chieti, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Chieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il co-

mune di Civitaluparella ed il ricostituito comune di Fallo, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Ammininistrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Civitaluparella.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Civitaluparella, che sarà inquadrato negli organici del comune di Fallo, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1964

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1964, n. 118.

Modifica della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo adeguamento pensioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 21 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che prevede la possibilità di modificare, mediante decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dello art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in data 24 gennaio 1964;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1964, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, è determinato nella misura del 19 per cento delle retribuzioni, di cui il 12,65 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,35 per cento a carico del lavoratore.

L'aliquota del 19 per cento anzidetta è comprensiva dell'addizionale temporanea dello 0,20 per cento delle retribuzioni prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1964

SEGNI

BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro, n. 5042/29568 datata 16 novembre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Vergillo Francesco — membro della citata Commissione in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura — con il dott. Tarantino Attilio;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Tarantino Attilio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro — quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura — in sostituzione del dott. Vergillo Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1964

(2698) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1964.

Determinazione del contingente d'importazione dai Paesi della Comunità Economica Europea, per l'anno 1964, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1961, n. 390, che apporta deroghe al divieto di introduzione in Italia del sale e delle cartine e tubetti per sigarette, in attuazione dell'art. 87 del Trattato istitutivo della C.E.E.;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 22 luglio 1961, con il quale sono stati determinati i contingenti di importazione dai Paesi C.E.E. per il 1961 di sale e cartine e/o tubetti per sigarette nonchè le relative cautele fiscali;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 20 aprile 1963, con il quale sono stati determinati i contingenti anzidetti per il 1963;

Ritenuta la necessità di stabilire i quantitativi di sale e cartine e tubetti per sigarette ammessi alla introduzione in Italia per l'anno 1964;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato nella seduta del 16 gennaio 1964;

Decreta:

Articolo unico.

I quantitativi complessivi di sali e cartine e tubetti per sigarette, provenienti dagli Stati membri della Comunità Economica Europea, dei quali è ammessa l'importazione in Italia nell'anno 1964, vengono così stabiliti:

Salgemma, sale di salina, ecc. (voce 25.01 tariffa doganale) q.li 1.596.920;

Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o tubetti (voce 48.10 *b* tariffa doganale) foglietti e/o tubetti n. 707.206.875.

Rimangono invariate le modalità e cautele per l'importazione, la circolazione e la vendita dei prodotti suindicati, stabiliti col decreto ministeriale 16 giugno 1961 citato nelle premesse

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1964
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 151. — MONACELLI

(2807)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1964.

Revoca della Società « La Nationale - Compagnia d'assurance contre l'incendie et les explosions », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, della autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto del 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1961, con il quale la Società « La Nationale - Compagnie d'assurance contre l'incendie e le explosions », con sede a Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio e rischi accessori: furti e responsabilità civile;

Vista la delibera della Società « La Nationale - Compagnie d'assurance contre l'incendie e les explosions », con sede in Parigi, in data 25 settembre 1963, in ordine alla cessazione dell'attività assicurativa della propria rappresentanza generale per l'Italia e alla sua messa in liquidazione volontaria;

Decreta:

E' revocata alla Società « La Nationale - Compagnie d'assurance contre l'incendie et les explosions », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel territorio della Repubblica.

Roma, addì 10 marzo 1964

Il Ministro: MEDICI

(2702)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1964.

Autorizzazione alla Banca Sannitica, con sede in Benevento, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni delle provincie di Benevento e di Caserta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1956, col quale la Banca Sannitica, con sede in Benevento, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal erlativo regolamento, nel territorio dei comuni di Airola, Amorosi, Apice, Benevento, Castelvenere, Cusano Mutri, Foglianise, Fragneto Monforte, Guardia Sanframondi, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pannarano, San Giorgio del Sannio, Solopaca;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Sannitica, con sede in Benevento, col proprio decreto in data 7 marzo 1956, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Telese e Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento, e di Maddaloni e Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Sannitica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1964

Il Ministro: COLOMBO

(2876)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento di diploma di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al dott. Giovanni Carfi il diploma di benemerenza di 1° grado, per la particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(2692)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, il comune di Lucca Sicula (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2766)

Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, il comune di Montallegro (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2767)

Autorizzazione al comune di Naro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, il comune di Naro (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2768)

Autorizzazione al comune di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, il comune di Porto Empedocle (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2769)

Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, il comune di Ravanusa (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2770)

Autorizzazione al comune di Ribera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, il comune di Ribera (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2771)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, il comune di San Giovanni Gemini (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.344.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2772)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti in data 29 febbraio 1964, registro n. 6, foglio n. 266, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Niccolini Guerrino avverso il provvedimento n. 1340 in data 12 febbraio 1960 dal prefetto di Terni, con il quale è stata respinta l'istanza del nominato sig. Niccolini tendente ad ottenere l'autorizzazione per installare in Terni, via del Popolo, un complesso di distributori automatici di carburanti.

(2824)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di vacanza della cattedra di « Diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Ferrara è vacante la cattedra di « Diritto penale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2880)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Produzione e lavoro », con sede in Rossano (Cosenza)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 marzo 1964, la Società cooperativa « Produzione e lavoro », con sede in Rossano (Cosenza), costituita per rogito Rapani in data 31 gennaio 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(2823)

Scioglimento di sedici società cooperative nella provincia di Campobasso

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 marzo 1964 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « Aedes », con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso in data 30 dicembre 1947, repertorio n. 13343;

2) Società cooperativa edilizia « Casa Mia », con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso in data 6 dicembre 1954;

3) Società cooperativa edilizia « Circe », con sede in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 18 febbraio 1959;

4) Società cooperativa edilizia « Cooperativa fra i dipendenti della S.A.M. », con sede in Campobasso, costituita per rogito Albanese in data 15 giugno 1947;

5) Società cooperativa edilizia « Cooperativa edilizia Molise impiegati bancari », con sede in Campobasso, costituita per rogito De Socio in data 30 gennaio 1957;

6) Società cooperativa edilizia « San Francesco », con sede in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 16 marzo 1959;

7) Società cooperativa agricola « Cooperativa agricola Molisana », con sede in Bagnoli del Trigno (Campobasso), costituita per rogito De Vita in data 18 gennaio 1952;

8) Società cooperativa di consumo « La Popolare », con sede in Bagnoli del Trigno (Campobasso), costituita per rogito Fonzo in data 24 marzo 1945;

9) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Trignina », con sede in Bagnoli del Trigno (Campobasso), costituita per rogito Fonzo in data 15 febbraio 1947;

10) Società cooperativa di consumo « Il Rinnovamento », con sede in Guglionesi (Campobasso), costituita in data 7 luglio 1920;

11) Società cooperativa di consumo « Il Risorgimento », con sede in Guglionesi (Campobasso), costituita in data 3 maggio 1945;

12) Società cooperativa « San Giuseppe, tra artigiani del legno », con sede in Isernia (Campobasso), costituita per rogito De Felice in data 26 maggio 1961, repertorio n. 1899;

13) Società cooperativa « Appalti e lavori », con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Suriani in data 5 luglio 1953;

14) Società cooperativa « Carovana dei facchini di Termoli », con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 19 dicembre 1946;

15) Società cooperativa « Ferrovieri edilizia Termolese », con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 24 agosto 1951;

16) Società cooperativa « Terreni incolti o insufficientemente coltivati », con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Suriani in data 9 dicembre 1946.

(2820)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 24 marzo 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,70	624,85	624,85	624,90	624,85	624,90	624,90	624,85	624,82
$ Can.	578,31	578,15	578,50	578,20	577,25	578,22	578,25	574,97	578,20	578,20
Fr. Sv.	144,41	144,46	144,49	144,475	144,50	144,39	144,48	144,42	144,38	144,46
Kr. D.	90,60	90,62	90,60	90,61	90.50	90,61	90,6125	90,45	90,62	90,60
Kr. N.	87,35	87,36	87,36	87,365	87,40	87,36	87,38	87,02	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,51	121,35	121,45	121,39	121,50	121,39	121,385	121,32	121,39	121,15
Fol.	173,38	173,41	173,475	173,425	173,40	173,40	173,44	173,10	173,40	173,40
Fr. B.	12,54	12,543	12,55	12,544	12,5425	12,54	12,5455	12,49	12,54	12,54
Franco francese	127,52	127,51	127,55	127,525	127,55	127,52	127,535	127,50	127,52	127,52
Lst	1748.76	1748,40	1748,90	1748,60	1748,50	1748,71	1748,75	1750,10	1748,72	1748,50
Dm. occ.	157,22	157,20	157,25	157,2175	157,25	157,22	157,225	157,17	157,21	157,19
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,1775	24,19	24,05	24,18	24,189	24,15	24,18	24,19
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,80	21,90	21,80	21,805	21,72	21,80	21,80

Media dei titoli del 24 marzo 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,325
Redimibile 3,50 % 1934	94,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	91 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,225

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,875
1 Dollaro canadese	578,225
1 Franco svizzero	144,477
1 Corona danese	90,611
1 Corona norvegese	87,372
1 Corona svedese	121,387
1 Fiorino olandese	173,432
1 Franco belga	12,542
1 Franco francese	127,53
1 Lira sterlina	1748,675
1 Marco germanico	157,221
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,802

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Concorso ad un posto nella Scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma l'Istituto italiano per la storia antica, e la Scuola di storia antica a questo annessa;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1936 che approva il regolamento per la suddetta Scuola;

apre un concorso ad un posto in detta Scuola, per la durata di tre anni (anni scolastici 1964-65, 1966-67), riservato a professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche concernenti l'età antica, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone.

Per l'assegnazione del posto si darà la preferenza al candidato che dimostrerà competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romane al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico e alla continuazione del Dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la Scuola attende.

Le domande e gli allegati debbono essere trasmessi dai concorrenti mediante plico raccomandato al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura. Non è ammessa la loro presentazione direttamente dagli interessati o da persona incaricata.

I plichi raccomandati debbono pervenire al Ministero entro, e non oltre, il 31 maggio 1964, pena l'esclusione dal concorso, qualunque possa essere la data di spedizione degli stessi plichi.

Le domande e gli allegati verranno trasmessi dopo il 31 maggio 1964 al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica. Apposita Commissione giudicherà sul merito dei concorrenti nei modi previsti dall'art. 9 del citato decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Alla domanda, redatta in carta da bollo da L. 200 e indirizzata al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica, il concorrente deve allegare:

1) il certificato di laurea;

2) una dichiarazione rilasciata dal capo dell'Istituto in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la sua qualifica, il coefficiente di appartenenza, la data di nascita e infine che egli trovasi in attività di servizio;

3) una relazione in tre esemplari sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica e amministrativa;

4) lavori a stampa o dattiloscritti o qualsiasi altro titolo o documento che egli ritenga utile presentare.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la Scuola; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento e di servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della Scuola.

Roma, addì 21 febbraio 1964

(2864) *Il presidente dell'Istituto*: Aldo FERRABINO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1964

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza

Istituzioni di diritto privato - Siena;
Filosofia del diritto - Bari;
Diritto romano - Camerino;
Diritto internazionale - Urbino;
Sociologia - Catania.

Facoltà di economia e commercio

Istituzioni di diritto pubblico - Catania;
Matematica finanziaria - Catania;
Economia e politica agraria - Cagliari;
Geografia economica - Catania;
Ragioneria generale ed applicata - Padova;
Diritto costituzionale italiano e comparato - Messina;
Lingua e letteratura inglese - Bari.

Facoltà di lettere e filosofia

Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) - Lecce;
Filosofia teoretica - Messina;
Filologia romanza - Catania;
Storia dell'arte medioevale e moderna - Genova;
Filologia germanica - Milano;
Filologia slava - Milano;
Paletnologia - Roma;
Lingua e letteratura francese - Milano;
Lingua e letteratura spagnola - Genova;
Storia della Chiesa - Pisa;
Filologia medioevale ed umanistica - Messina;
Filosofia della scienza - Bologna.

Facoltà di lingue e letterature straniere

Semitistica - Istituto superiore orientale - Napoli.

Facoltà di magistero

Lingua e letteraura italiana - Trieste;
Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa Roma.

Facoltà di medicina e chirurgia

Fisiologia umana - Ferrara;
Patologia generale - Bari;
Patologia speciale medica e metodologia clinica - Firenze;
Anatomia e istologia patologica - Catania;
Clinica pediatrica - Cagliari;
Igiene - Catania;
Clinica dermosifilopatica - Modena;
Istologia ed embriologia generale - Bari;
Clinica delle malattie tropicali e subtropicali - Cagliari;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni - Siena;
Semeiotica medica - Pisa;
Patologia ostetrica e ginecologica - Sassari;
Semeiotica chirurgica - Sassari;
Parassitologia medica - Messina;
Clinica ortopedica - Bari;
Medicina del lavoro - Bologna;
Fisiologia della nutrizione - Cagliari.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Fisica generale - Padova;
Geometria - Cagliari;
Algebra - Catania;
Calcoli numerici e grafici - Ferrara;
Istituzioni di analisi superiore - Messina;
Istituzioni di geometria superiore - Torino;
Mineralogia - Bari;
Zoologia - Padova;
Biologia generale - Sassari;
Paleontologia - Pavia;
Geografia fisica - Messina;
Chimica delle sostanze naturali - Napoli;
Fisiologia generale - Palerno;
Petrografia - Genova.

Facoltà di farmacia

Chimica farmaceutica applicata - Trieste;
Chimica farmaceutica e tossicologica - Sassari.

Facoltà di chimica industriale

Chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni - Bologna.

Facoltà di ingegneria

Analisi matematica - Torino Politecnico;
Idraulica - Milano Politecnico;
Costruzioni navali mercantili - Trieste;
Meccanica applicata alle macchine - Torino Politecnico;
Tecnologia meccanica - Pisa;
Idraulica agraria - Bari;
Arte mineraria - Roma;
Controlli automatici - Roma;
Teoria e pratica delle misure - Milano Politecnico;
Progetti di macchine - Padova;
Progetti di velivoli - Napoli;
Tecnica urbanistica - Napoli;
Tecnologia delle pitture e delle vernici - Milano Politecnico.

Facoltà di agraria

Zootecnica generale - Catania;
Chimica agraria - Palermo;
Coltivazioni arboree - Sassari;
Industrie agrarie - Milano Cattolica;
Agronomia generale e coltivazioni erbacee - Bari;
Topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno - Bari.

Facoltà di medicina veterinaria

Biochimica - Bologna.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione prima) entro il 30 giugno 1964.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, (Allegato 1), il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;

3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro il predetto termine del 30 giugno 1964, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 30 giugno 1964, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 luglio 1964.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono essere presentate possibilmente in sei copie. I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 30 giugno 1964 anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alla autorità locali o agli uffici postali e ferroviari: nè saranno accettate, dopo il termine del 30 giugno 1964, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione I), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, e con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), devono essere, inoltre di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

7) I vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciata dal Comune di residenza.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri: 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio insieme al certificato di nascita e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 21 marzo 1964

Il Ministro: GUI

ALLEGATO 1

(Fac-simile)

(Modello della domanda, in carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione I. — ROMA

Il sottoscritto . nato a . . . il . residente in . . via . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (1);

di non aver riportato condanne penali . . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1964.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo . .

---

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(4) Per i candidati residenti all'estero le cui firme vengano autenticate dalle autorità consolari la firma dell'autorità medesima dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

(2894)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Vicenza, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 8 del 20 febbraio 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Vicenza, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(2755)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a ventotto posti di applicato tecnico aggiunto in prova, nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 7 del 13 febbraio 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 novembre 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a ventotto posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(2751)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana a tre posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Brescia, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 8 del 20 febbraio 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a tre posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Brescia, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(2752)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana a tre posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Ferrara, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 8 del 20 febbraio 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 novembre 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a tre posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Ferrara, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(2753)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, concernente la devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, per effetto del graduale esaurimento di detto ruolo, risultano attualmente coperti ottanta posti e che, quindi, dei centotrenta posti di cui alla nota c) della tabella 1ª annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, possono essere utilizzati cinquanta posti;

Considerata la disponibilità di posti nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva, del Ministero ed il fabbisogno di personale in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, centrale e periferico della carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o della laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli o della laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto orientale di Napoli o di una delle lauree elencate nell'art. 2 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, conseguita in base ad ordinamenti didattici precedenti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali della carriera di concetto che non siano in possesso di detti titoli purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo articolo 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini della ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere a), b) e c), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'articolo 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categoria assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata. Per il caso che l'autorità scolastica si trovi ancora nella impossibilità di rilasciare il diploma è consentita la presentazione del certificato-diploma purchè contenente una dichiarazione in tal senso e l'annotazione che il certificato stesso sostituisce il diploma a tutti gli effetti fino al rilascio di quest'ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o, se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, numero 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dello invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, numero 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè da eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1964
Registro n. 3, foglio n. 381. — ANGELINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1) Diritto civile e commerciale;
2) Diritto costituzionale e amministrativo;
3) Economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
3) Elementi di statistica;
4) Cenni di legislazione sui servizi del Ministero.

Roma, addì 27 gennaio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2533)

Diario delle prove scritte di esame del concorso a cento posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 4 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 28 febbraio 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 4, 5 e 6 giugno 1964, con inizio alle ore 8,30.

(2832)

Diario delle prove scritte di esame del concorso a settanta posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso a settanta posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 27 febbraio 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20, 21 e 22 luglio 1964, con inizio alle ore 8,30.

(2833)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga di presentazione delle domande per la partecipazione al concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1964, al registro n. 4, foglio n. 351, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile;
Vista la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 56 in data 3 marzo 1964, che pubblica il predetto decreto di bando, sul quale è stabilito che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in giorni trenta dalla data di pubblicazione del decreto stesso;
Ritenuta l'opportunità di prorogare di trenta giorni il termine per la presentazione delle relative domande;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande per la partecipazione al concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 56 del 3 marzo 1964 è prorogato al 2 maggio 1964.

Roma, addì 10 marzo 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1964
Registro n. 14, *foglio n.* 290

(2887)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6160 del 18 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 9 novembre 1963, e successive modificazioni, con cui furono designati i vincitori del concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto, bandito con decreto n. 1754 del 12 marzo 1963;
Rilevato che il dott. Di Pietro Francesco (quinto graduato) ed assegnatario della condotta di Binetto, giusta deliberazione di quella Giunta municipale n. 28 del 15 febbraio 1964 è stato dichiarato rinunciatario non avendo assunto servizio nel termine del 7 febbraio 1964, prefisso dal Comune stesso con nota raccomandata n. 62 del 24 gennaio 1964;
Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione della condotta al candidato che segue in graduatoria;
Viste le domande presentate dai concorrenit e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;
Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;
A parziale modifica del decreto n. 6160 del 18 ottobre 1963 e successive modificazioni;

Decreta:

Il dott. Grossi Giuseppe, nato il 19 settembre 1905 (sesto graduato) è dichiarato vincitore del concorso per tre posti di medico condotto, bandito con decreto n. 1754 del 12 marzo 1963, ed assegnato alla condotta del comune di Binetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e del Comune interessato.

Bari, addì 4 marzo 1964

Il medico provinciale: CARONNA

(2792)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre, n. 3795, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due condotte veterinarie in questa Provincia vacanti al 30 novembre 1963;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni pervenute;
Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due condotte veterinarie vacanti nella provincia di Teramo, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Galeota dott. Enrico, veterinario provinciale;
Moretti prof. Bruno, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria;
Barbone prof. Elio, docente in patologia generale ed anatomia patologica.
Natali dott. Luigi, veterinario condotto.

Segretario:
Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Teramo.

Teramo, addì 5 marzo 1964

Il veterinario provinciale: GALEOTA

(2577)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.